



# REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA E SUI CONTROLLI





### **TITOLO I – DELLA TRASPARENZA**

#### **1. PRINCIPIO GENERALE**

- 1.1 I Comitati della Croce Rossa Italiana, a tutti i livelli, gestiscono i rapporti interni con trasparenza, in adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge e dallo Statuto, e favorendo la diffusione delle informazioni.
- 1.2 Per trasparenza si intende l'accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività del Comitato, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse, e consentire ai Soci un controllo democratico sull'attività e sul rispetto, tra gli altri, di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione.

#### **2. LIBRI SOCIALI**

- 2.1 Presso ogni Comitato della Croce Rossa Italiana, ad ogni livello istituito, sono conservati:
  - a. il libro dei verbali dell'Assemblea;
  - b. il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  - c. il libro dei provvedimenti adottati dal Presidente;
  - d. il libro dei verbali del Revisore dei Conti o del collegio dei Revisori;
  - e. il libro Soci.
- 2.2 I suddetti libri:
  - a. sono tenuti in conformità alla normativa vigente;
  - b. sono numerati, timbrati e siglati pagina per pagina, nel rispetto dell'ordine cronologico delle sedute degli organi deliberanti;
  - c. non necessitano di preventiva vidimazione, né di altre particolari forme.

#### **3. ACCESSO AI LIBRI SOCIALI**

- 3.1 Ogni Socio ha diritto di prendere cognizione del libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del libro dei provvedimenti adottati dal Presidente e del libro Soci, relativamente al Comitato della Croce Rossa Italiana in cui risulta iscritto.
- 3.2 Ogni Socio ha diritto di accesso e di copia di atti e provvedimenti che lo riguardano direttamente, anche se emanati dal Comitato Regionale e dal Comitato Nazionale. I costi dell'estrazione di copia degli atti sono a carico del richiedente.
- 3.3 Il Presidente Regionale ha diritto di accesso e di copia su tutti i libri sociali dei Comitati istituiti nella propria regione. Per l'esercizio di tale diritto può delegare un Consigliere Regionale o il Segretario Regionale.
- 3.4 Il Presidente Nazionale ha diritto di accesso e di copia su tutti i libri sociali dei Comitati della Croce Rossa Italiana istituiti sul territorio nazionale nonché dei Comitati Regionali. Per l'esercizio di tale diritto può delegare un Consigliere Nazionale, il Segretario Generale o altro dipendente all'uopo individuato.
- 3.5 I Comitati assicurano i diritti di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta.



#### 4. COMUNICAZIONE ESTERNA DEGLI ATTI

- 4.1 I sunti dei verbali dell'Assemblea dei Soci, nonché gli estratti dei principali atti deliberativi dei Comitati della Croce Rossa Italiana, sono pubblicati all'albo del Comitato ed in un albo all'uopo predisposto sul sito *internet* del Comitato medesimo o, in assenza, sul sito *web* istituzionale della Croce Rossa Italiana, in apposita sezione interna al sottosito del Comitato Regionale di competenza.
- 4.2 I sunti dei verbali dell'Assemblea Regionale, nonché gli estratti dei principali atti deliberativi dei Comitati Regionali, sono pubblicati all'albo del Comitato ed in apposita sezione, denominata "Comitato trasparente", all'uopo predisposta sul sottosito regionale, interno al sito *web* istituzionale della Croce Rossa Italiana.
- 4.3 I sunti dei verbali dell'Assemblea Nazionale, nonché gli estratti dei principali atti deliberativi del Comitato Nazionale, sono pubblicati in apposita sezione, denominata "Comitato trasparente", all'uopo predisposta sul sito *web* istituzionale della Croce Rossa Italiana. Nella medesima sezione sono pubblicati lo Statuto e tutti i Regolamenti vigenti.
- 4.4 Gli atti ed i documenti di cui ai precedenti commi sono diffusi entro il quindicesimo giorno successivo alla loro adozione o dallo svolgimento della seduta dell'organo, e rimangono pubblicati:
  - a. per almeno trenta giorni all'albo del Comitato;
  - b. per almeno cinque anni sulla sezione del sito *web*.
- 4.5 Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti di riservatezza di cui alla legge vigente.



### TITOLO II – DEI CONTROLLI

#### 5. PRINCIPI GENERALI

- 5.1 Il presente titolo è redatto in attuazione del disposto di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) dello Statuto, nonché delle ulteriori previsioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 9, all'articolo 26, comma 1, lettere b) e c), ed all'articolo 28, comma 3, riguardati l'attribuzione ai Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di poteri di vigilanza e controllo sui Comitati CRI che insistono nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.
- 5.2 Il titolo disciplina ambito, estensione e modalità d'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, tramite definizione di una procedura aderente al dettato statutario ed improntata al rispetto dell'autonomia dei Comitati CRI.
- 5.3 L'attivazione dei poteri di vigilanza e controllo costituisce esercizio legittimo di prerogative statutariamente riconosciute ai Comitati Regionali e delle Province Autonome solo ove le stesse rappresentino diretta esecuzione delle attribuzioni di cui allo Statuto e al presente Regolamento, e fermo restando il rispetto dell'autonomia e delle prerogative statutariamente riconosciute a ciascun Comitato CRI. La procedimentalizzazione delle attività è tesa ad assicurare l'effettività dei controlli tramite l'introduzione di un iter di trasmissione di atti e documenti, funzionale ad investire il Comitato Regionale di un complesso di informazioni riguardanti la gestione operativa ed istituzionale dei Comitati CRI.
- 5.4 Poteri in materia di vigilanza e controllo possono essere inoltre attivati, in ipotesi specifiche, in caso di formulazione di richieste di supporto provenienti dai Comitati CRI ovvero in esecuzione di verifiche correlate all'adempimento di uno specifico mandato conferito al Comitato Regionale dagli organi del Comitato Nazionale. Nelle ipotesi da ultimo menzionate, l'estensione dei poteri del Comitato Regionale risulta determinata *per relationem* in forza dell'ambito oggettivo definito nel mandato ovvero in ragione delle specifiche esigenze di supporto rappresentate dal Comitato CRI.
- 5.5 Il presente titolo disciplina separatamente le attribuzioni riconosciute ai Comitati Regionali afferenti il controllo e la vigilanza, circoscrivendo l'ambito oggettivo di ciascuna delle menzionate attività. Ai fini e per gli effetti del presente titolo, le attività *latu sensu* di monitoraggio vengono articolate in:
- a. controllo sulla legittimità degli atti e sul rispetto degli adempimenti normativamente imposti al Comitato CRI;
  - b. vigilanza sulle attività del Comitato CRI.
- 5.6 Il sistema dei controlli valorizza il principio di leale collaborazione tra le parti e risulta orientato, in via prioritaria, ad offrire supporto ai Comitati CRI al fine alternativo di:
- a. verificare la conformità del singolo atto e fornire indicazioni al Comitato CRI, cui è richiesto di adeguarsi alle direttive impartite dal Comitato Regionale;
  - b. prevenire l'acutizzarsi di eventuali criticità di carattere organizzativo, operative e gestionali riconducendo l'azione del Comitato entro criteri di corretta gestione tramite implementazione di linee d'intervento condivise tra Regionale e Comitato CRI.



- 5.7 I poteri d'intervento riconosciuti ai Comitati Regionali e delle Province Autonome, sono parametrati alla natura e gravità della violazione rilevata, e si conformano a criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
- 6. CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ADEMPIMENTI**
- 6.1 Il Comitato Regionale o della Provincia Autonoma, quale articolazione territoriale dell'organizzazione della Croce Rossa Italiana, esercita – in coerenza con il principio di sussidiarietà – attività di controllo sui Comitati CRI che insistono nel proprio ambito territoriale di riferimento, articolata in:
- controllo successivo di legittimità sugli atti adottati dal Comitato CRI, funzionale a verificare la rispondenza dell'atto, sotto il profilo meramente formale, ai parametri normativi di cui alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari;
  - controllo successivo in merito all'adozione ovvero la mancata adozione di atti aventi carattere di doverosità nonché attivazione di procedure prescritte dai regolamenti in vigore.
- 6.2 Il controllo viene esercitato sugli atti di cui al seguente elenco, riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- delibere dell'Assemblea;
  - delibere del Consiglio Direttivo;
  - provvedimenti del Presidente del Comitato;
  - verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - avvisi di convocazione dell'Assemblea;
  - provvedimenti disciplinari irrogati a soci e dipendenti;
  - bilancio preventivo e bilancio d'esercizio;
  - piano delle attività;
  - relazione del Revisore;
  - ogni altro atto soggetto a trasmissione da parte del Comitato CRI in forza di previsioni legislative, statutarie e regolamentari.
- 6.3 Il Comitato CRI trasmette gli atti di cui al comma precedente al Comitato Regionale e della Provincia Autonoma entro il termine perentorio di trenta giorni lavorativi dalla loro adozione. Il Comitato Nazionale facilita l'attivazione di una piattaforma informatica all'interno del gestionale istituzionale dell'Associazione, nella quale essi siano generati o caricati.
- 6.4 A cadenza annuale, il Comitato CRI fornisce dati utili attraverso un apposito questionario di autocontrollo, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il questionario è consegnato *brevi manu* dal Presidente Regionale o da Consigliere regionale all'uopo delegato, e compilato in tale sede – anche in formato elettronico – a cura del Presidente del Comitato CRI o del soggetto munito di procura speciale.
- 6.5 In merito al controllo avente ad oggetto la relazione del Revisore, il Comitato Regionale verifica, ai sensi dell'articolo 6.3 del Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile dell'Associazione, che essa contenga, quale contenuto necessario, le attestazioni afferenti:
- il rispetto del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;



- b. il rispetto della normativa in materia contabile;
  - c. l'utilizzo del Piano dei Conti predisposto a livello nazionale;
  - d. l'individuazione delle aliquote previste dall'articolo 42.2 dello Statuto.
- 6.6 La relazione del Revisore deve inoltre necessariamente contenere statuizioni in merito a:
- a. assenza di compensi riconosciuti agli Amministratori in ragione dell'esercizio delle loro funzioni;
  - b. coerenza della destinazione delle risorse economico del Comitato con gli obiettivi e le finalità previste dallo Statuto;
  - c. permanenza della continuità gestionale seppur in presenza di chiusura del Bilancio d'esercizio con eventuale disavanzo.
- 6.7 Il Comitato Regionale pone in essere le attività di controllo di propria pertinenza entro sessanta giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento dell'atto ovvero del questionario di autocontrollo.
- 6.8 Ove all'esito del controllo, il Comitato Regionale o della Provincia Autonoma accertati la divergenza dell'atto rispetto ai parametri normativi individuati, ovvero constatati la mancata adozione di atti o la mancata attivazione di procedure regolamentari, procede ad inviare una comunicazione scritta al Comitato CRI, esponendo la sussistenza della violazione, i correttivi da apportare, nonché la formalizzazione dell'invito a conformarsi alle prescrizioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima.
- 6.9 Ove il termine di cui al comma precedente decorra inutilmente, il Comitato Regionale o della Provincia Autonoma – cointeressando il Comitato Nazionale – provvede alla messa in mora del Comitato CRI con contestuale avvertimento che in caso di mancata rimozione della violazione, allo scadere di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione, si procede ad intervento sostitutivo e/o a formalizzazione di proposta di commissariamento del Comitato.
- 6.10 Il commissariamento può essere disposto solo come *extrema ratio* in relazione a:
- a. violazioni di particolare gravità;
  - b. ripetute violazioni delle medesime disposizioni;
  - c. perdurante violazione di disposizione oggetto di rilievi non sanati entro congruo margine.
- 6.11 Il commissariamento deve comunque ricondursi all'impossibilità di sanare per altra via una violazione particolarmente grave ovvero in relazione ad una rottura definitiva del rapporto di fiducia con l'organo amministrativo.
- 7. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ**
- 7.1 Il Comitato Regionale, quale articolazione territoriale dell'organizzazione della Croce Rossa Italiana esercita, in coerenza con il principio di sussidiarietà, vigilanza sulle attività dei Comitati che insistono nel proprio ambito territoriale di riferimento, assicurando per tale via il coordinamento delle stesse.
- 7.2 La verifica deve essere diretta a conseguire un monitoraggio periodico delle attività, assicurandone la conformità allo Statuto, ai Regolamenti ed alla tenuta associativa e gestionale.
- 7.3 Al fine di garantire un monitoraggio effettivo, il Comitato CRI è chiamato ad informare, in via preventiva, il Comitato Regionale e della Provincia Autonoma in



merito alle attività ed alle iniziative di cui al seguente elenco, riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. patrocini;
- b. partecipazione a Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (di seguito anche RTI), Associazioni Temporanee d'Impresa (di seguito anche ATI) e Consorzi;
- c. stipula di nuove convenzioni;
- d. attività che comportino l'invio di personale dipendente o volontario all'estero;
- e. gemellaggi.

7.4 Le informazioni di cui al comma precedente devono essere portate a conoscenza del Comitato Regionale in via antecedente all'adozione di atti esecutivi delle relative decisioni.

7.5 La vigilanza sulle attività è condotta tramite l'esame della documentazione e delle informazioni trasmesse al Comitato Regionale. In particolare si procede a verificare la determinazione del fabbisogno finanziario del Comitato, il Bilancio d'esercizio, la relazione del Revisore, la situazione infra-annuale (con dati provvisori su base semestrale), nonché ogni altra informazione di natura gestionale ed operativa di cui al questionario di autocontrollo.

7.6 Il Comitato Regionale può formulare richiesta circostanziata di chiarimenti, funzionale ad ottenere delucidazioni in merito a singoli aspetti della gestione. La richiesta di chiarimenti conduce all'instaurazione di un dialogo con il Comitato CRI al fine di rimuovere in ottica preventiva eventuali elementi che potrebbero arrecare un pregiudizio alla corretta gestione del Comitato.

7.7 Ove il Comitato Regionale lo ritenga opportuno, si procede all'instaurazione di un tavolo di confronto con il Comitato CRI, funzionale all'elaborazione di linee condivise d'intervento, ivi compreso l'invio di personale a supporto, al fine di superare talune criticità e prevenirne l'aggravamento.

7.8 Nel caso si proceda all'elaborazione di linee d'intervento, il Comitato Regionale è chiamato ad operare un monitoraggio più stringente, funzionale a verificare l'implementazione delle misure concordate con il Comitato CRI.

7.9 Qualora l'esame della relazione del Revisore ovvero le risultanze della vigilanza sulle attività palesino criticità tali da suggerire l'assenza del presupposto della continuità gestionale, resta fermo l'obbligo a carico del Comitato Regionale di operare segnalazione nei confronti del Comitato Nazionale. Alla segnalazione si procede inoltre in presenza di violazioni idonee a configurare un'ipotesi di Commissariamento del Comitato CRI.

## 8. ENTRATA IN VIGORE

8.1 Le norme di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 entrano in vigore l'1 gennaio 2021.



**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	23 settembre 2016	<i>Approvazione</i>
1	31 ottobre 2020	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>